

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal Canale di Nole in Comune di Mathi ad uso energetico assentito alla Soc. Munksjo Italia SpA.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 481-29505 del 17.7.2013 - Codice univoco: TO-A-10425

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Soc. Munksjo Italia SpA (omissis) con sede in 10075 Mathi C.se (To) Via Stura n. 98 il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua – relativamente al solo salto denominato “*centrale Mathi superiore*” - dal Canale di Lanzo-Nole in Comune di Mathi in misura di l/s massimi 5200 e medi 4375 ad uso energetico per produrre sul salto di mt 5.60 la potenza nominale media di kW 240.19 con restituzione nello stesso Canale nello stesso Comune (salto n. 6 dell'allibramento del Consorzio dei Comuni e degli utenti industriali sulla riva sinistra della Stura di Lanzo);

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione relativo alla derivazione dalla quale deriva;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1.2.2011, data collegata alla scadenza della concessione che si rinnova, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 17.7.2013:

"(... omissis ...)

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 200 l/s.

(... omissis ...)"